

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1189</sup>

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
(FALCUCCI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(GORIA)

E COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA  
(GASPARI)

Modifiche ed integrazioni della legge 20 maggio 1982, n. 270

*Presentato il 25 gennaio 1984*

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'attuazione della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, la ristrutturazione degli organici, l'adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e la sistemazione del personale precario esistente, ha quasi esaurito la sua prima fase, sia riguardo al completamento delle immissioni in ruolo *ope legis* sia riguardo allo svolgimento delle procedure relative agli esami di abilitazione.

Sono stati inoltre completati i concorsi per la scuola materna e per la scuola elementare, mentre sono ad uno stadio avanzato quelli per la scuola secondaria.

Si pone pertanto la possibilità di avere eventuali disponibilità di posti non coperti.

Ciò potrebbe consentire di anticipare di un anno le immissioni in ruolo previste per coloro i quali saranno inseriti nelle graduatorie ed esaurimento di cui agli articoli 27, 31 e 38 della legge medesima.

Si provvede pertanto ad autorizzare tale anticipo.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Nel contempo si ritiene di dover definire le modalità per l'iscrizione nelle predette graduatorie, permettendo anche l'iscrizione in una seconda graduatoria al fine di facilitare l'immissione in ruolo degli interessati (articolo 1).

Altra esigenza che si è proposta, è quella di chiarire l'anno di riferimento della consistenza complessiva degli organici su cui va calcolato il 5 per cento di incremento medio che andrà a costituire le dotazioni organiche aggiuntive.

In effetti, l'attuale formulazione dell'articolo 13, primo comma, della legge n. 270 comporta, se applicata nel suo tenore letterale, la conseguenza che le dotazioni organiche aggiuntive potranno essere

calcolate solo dopo la determinazione degli organici di ogni ordine e grado di scuole.

La complessità della relativa procedura è tale che la successiva ripartizione dell'incremento medio del 5 per cento complessivo, prima tra i diversi ordini e gradi di scuola, poi tra le province e, per la scuola secondaria di I e II grado, tra le diverse classi di concorso, non potrà essere effettuata in tempi tali da permettere l'espletamento di tutte le operazioni da compiere prima dell'inizio dell'anno scolastico.

Al fine di ovviare a tale problema, la percentuale del 5 per cento viene riferita alla consistenza organica complessiva dell'anno scolastico precedente (articolo 2).

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

Gli articoli 27, secondo comma, 31, secondo comma, e 38, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono modificati nel senso che le immissioni in ruolo, ivi previste, sono disposte gradualmente, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1984-1985.

Gli aventi titolo all'immissione in ruolo ai sensi dei medesimi articoli 27, secondo comma, 31, secondo comma, e 38, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono scegliere, sulla base del titolo di abilitazione, ove prescritto, o, negli altri casi, del titolo di studio, soltanto una graduatoria in cui chiedere l'iscrizione, nell'ambito di una delle province in cui essi hanno prestato il servizio che dà titolo all'immissione in ruolo.

Essi possono altresì chiedere l'iscrizione in una seconda graduatoria di altra provincia, nella quale si inseriranno dopo l'ultimo aspirante, conservando comunque la posizione acquisita nella prima graduatoria.

Gli insegnanti inclusi nelle graduatorie provinciali ai fini dell'immissione in ruolo prevista dal presente articolo, hanno precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee.

## ART. 2.

Nell'articolo 13, primo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, la consistenza complessiva delle dotazioni organiche, sulla quale va calcolato l'incremento percentuale medio del 5 per cento, è quella dell'anno scolastico precedente.